

## ACCORDO QUADRO

### TRA

**l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica** (di seguito, per brevità, "Università" o "Ateneo"), con sede in Roma, Via Eudossiana n. 18 C.F. 80209930587 e partita I.V.A 02133771002, in persona del Direttore pro Tempore Prof. Ing. Massimo Pompili;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società" e congiuntamente con Sapienza, "le Parti"), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

### PREMESSE

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema"*;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico-amministrativo, dirigenti e studenti;

VISTO lo Statuto dell'Università, emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, prot. n. 0068595 e s.m.i.;

CONSIDERATO che "La Sapienza", ai sensi del proprio Statuto, è ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile, in particolare, come previsto dall'art 10 dello Statuto: *"La "Sapienza", al fine di garantire l'unità degli studi universitari e di salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attività, si articola in Dipartimenti e Facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e regolamenti propri, ....."*;

CONSIDERATO che l'Università esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando i diversi tipi di formazione di

livello superiore, l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari;

ATTESO che l'Ateneo promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica, partecipa all'alta formazione e alla ricerca internazionale, considera tra i propri obiettivi fondamentali la promozione di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti e studenti, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 del proprio Statuto, Sapienza Università di Roma può stipulare accordi e convenzioni, con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa e che *“I Dipartimenti, in particolare: [...] (c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca, la didattica e le attività di terza missione anche a livello europeo e internazionale”*;

VISTO lo schema dell'“*in house providing*”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *“Codice dei contratti pubblici”*, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per le disposizioni vigenti;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell'"*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società *in house* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "*Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.*";

RITENUTO di dover disciplinare, con il presente Accordo Quadro, le modalità di raccordo tra l'Università e la Sogesid S.p.A. nell'ottica di avviare un'azione sinergica in materia di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, in coerenza con le rispettive *mission* e prerogative istituzionali;

CONSIDERATO che la collaborazione tra le Parti potrà consentire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico su tematiche ambientali che vedono un coinvolgimento istituzionale della Società, fornendo un valore agli output ed alle prestazioni specialistiche previste;

CONSIDERATO che contestualmente e parallelamente alla collaborazione su attività istituzionali, le Parti possono mutualmente avvalersi delle rispettive competenze specialistiche da coinvolgere in iniziative formative ed informative, assicurando un valore aggiunto alla qualità delle azioni promosse ciascuno nel proprio contesto operativo;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### *(Premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### Articolo 2

#### *(Oggetto e ambito di intervento)*

1. La collaborazione tra le Parti è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di comune interesse sulle tematiche impiantistiche, energetiche, ambientali e di sicurezza che vedono un coinvolgimento istituzionale della Sogesid S.p.A., fornendo un valore aggiunto agli *output* ed alle prestazioni specialistiche previste.
2. Il presente Atto Quadro definisce e disciplina i rapporti, sotto il profilo procedurale ed amministrativo/finanziario, nel rispetto delle rispettive *mission* e prerogative di sviluppo.

### Articolo 3

#### *(Direttrici tematiche oggetto della collaborazione)*

1. Gli ambiti di collaborazione tra le Parti saranno focalizzati sui segmenti ambientali di seguito indicati:
  - Impianti elettrici di distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;
  - Impianti elettrici speciali e impianti di sicurezza;
  - Impianti di terra e sicurezza elettrica;
  - Building automation, sistemi di supervisione, monitoraggio e telecontrollo di impianti elettrici e impianti tecnologici;
  - Gestione e manutenzione di impianti elettrici e tecnologici;
  - Infrastrutture e mobilità sostenibile;
  - Efficientamento energetico;
  - Integrazione di fonti rinnovabili con eventuali sistemi di accumulo;
  - Gestione e manutenzione di impianti a fonte rinnovabili;
  - Impianti di ricarica degli autoveicoli elettrici;
  - Integrazione e gestione di comunità energetiche rinnovabili (CER);
  - Gestione di interferenze condotte e radiate tra sistemi elettrici;
  - Infrastrutture di rete per monitoraggio e controllo;
  - Mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico ambientale.
2. Rispetto ai segmenti ambientali di cui al comma 1, oltre ad una collaborazione funzionale alle specifiche esigenze della Società nell'ambito delle commesse istituzionali di rilievo, le Parti concordano sull'opportunità di collaborare al fine di approntare i medesimi temi in una logica di sistema, nell'ambito:
  - degli interventi in aree portuali;
  - degli *interventi integrati sul territorio*;
  - dei *processi di risanamento ambientale finalizzati alla rifunzionalizzazione delle aree bonificate con la realizzazione di CER*, restituendole ad un uso funzionale della collettività.

3. Potranno essere attivati tirocini curriculari ed extracurriculari presso le strutture della Sogesid S.p.A. a favore degli studenti iscritti ai corsi universitari, master e dottorati di ricerca promossi dall'Università, individuati sulla base degli *skills* professionali strettamente connessi alle iniziative messe in campo dalla Società, a partire da quelle di cui ai commi 1 e 2.
4. Nell'ambito della collaborazione potranno essere attivate delle sessioni formative, anche attraverso seminari di approfondimento su alcune tematiche di preminente interesse delle Parti, con un'osmosi tra personale docente e personale della Società.
5. Le Parti possono estendere per consenso lo scopo e la portata della collaborazione a ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità e competenze e ruoli.

#### **Articolo 4**

##### ***(Modalità di attivazione delle iniziative)***

1. L'attivazione dell'Università per l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo Quadro, avrà luogo attraverso specifici Atti di Attivazione, aventi ad oggetto l'attività richiesta all'Ateneo nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'efficace svolgimento del servizio.
2. Per le attività di tirocinio, di cui all'articolo 3, comma 3, vi sarà un Atto di Attivazione dedicato alla disciplina in materia.
3. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso a mezzo pec all'Università, la quale provvederà, entro e non oltre dieci (10) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione, a trasmettere a mezzo pec alla Società l'accoglimento dell'istanza corredata con la proposta operativa ed organizzativa. Qualora l'attivazione preveda anche il riconoscimento di un corrispettivo, il riscontro dovrà contemplare pertinente offerta tecnico-economica.
4. Concluso l'iter congiunto di verifica e approfondimento della documentazione di cui al comma 3, la Società provvederà a trasmettere all'Università l'Atto di Attivazione consolidato a mezzo pec, ai fini dell'avvio delle attività.

#### **Articolo 5**

##### ***(Corrispettivi per le prestazioni, modalità e termini di pagamento)***

1. Il corrispettivo spettante all'Università, qualora previsto, sarà quantificato sulla base degli specifici incarichi conferiti dalla Sogesid S.p.A. all'Università secondo quanto previsto all'art. 4.
2. I pagamenti a favore dell'Università saranno erogati secondo termini e modalità definite a corredo delle offerte tecnico-economiche presentate dal medesimo Ateneo rispetto ai singoli atti di attivazione di cui all'art. 4.

#### **Articolo 6**

##### ***(Proprietà dei risultati)***

1. La proprietà degli *output* realizzati in attuazione del presente Atto, qualora remunerati, resta in capo alla Sogesid S.p.A., con facoltà dell'Università di utilizzarli a fini scientifici ed accademici.
2. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente atto, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

**Articolo 7**  
**(Diritto di recesso)**

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento - per gli Atti di Attivazione onerosi - delle attività già eseguite. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 10 giorni dalla data del recesso.

**Articolo 8**  
**(Decorrenza, durata e pubblicità)**

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di trentasei (36) mesi, prorogabile di comune accordo tra le Parti. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
2. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti.

**Articolo 9**  
**(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)**

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), Sogesid dichiara di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo Quadro, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. L'Università è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i nonché di un Codice Etico, entrambi presenti e consultabili sul sito web di Ateneo.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

**Articolo 10**  
**(Responsabile dell'Accordo Quadro)**

1. I Responsabili scientifici del presente atto sono i seguenti:
  - ✓ per l'Università, Prof. Ing. Luigi Martirano e Prof. Ing. Rodolfo Araneo;
  - ✓ per la Sogesid S.p.A., Ing. Enrico Brugiotti.
2. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

**Articolo 11**  
***(Trattamento dei dati personali)***

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Ciascuna Parte, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, s'impegna ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall'altra Parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nel presente Accordo Quadro. I medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali ad esempio, Autorità pubbliche, Società facenti parte del Gruppo previa comunicazione all'altra parte) in relazione alle finalità sopraindicate, e potranno venire a conoscenza degli stessi in qualità di incaricati o responsabili del trattamento.
4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.
5. I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
6. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo Quadro, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla Normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

**Articolo 12**  
***(Imposta di bollo)***

Si dichiara che sull'Accordo Quadro l'imposta di bollo è assolta virtualmente dal DIAEE con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n° 87826 del 10/11/2016.

**Università degli studi di Roma "La Sapienza"**  
**Dipartimento di Ingegneria Astronautica,**  
**Elettrica ed Energetica**

Direttore pro Tempore  
*Prof. Ing. Massimo Pompili*

**Sogesid S.p.A.**

Amministratore Delegato  
*Ing. Errico Stravato*

*Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.*